

**IN BREVE n. 008-2010**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PARLANDO DI FISCO**

FRANCESCO GIAVAZZI. QUELLE TASSE SUI SALARI (Corriere della sera del 26 agosto 2009), sottotitolo “come il fisco può aiutare la crescita”

Berlusconi disse il 6 febbraio 2004 nel suo primo discorso politico: Proporremo la riduzione delle aliquote fiscali perché siamo convinti che aliquote più giuste siano un incentivo al lavoro, all'investimento, al rischio di impresa e soprattutto un grande disincentivo all'evasione. Sette anni dopo, nel contratto con gli italiani, prometteva tre sole aliquote: zero, 23 e 33%.

Oggi la pressione fiscale è cresciuta di oltre 3 punti: mentre la Germania la ha ridotta di 1 punto, la Francia la ha alzata dello 0,7. Oggi la pressione fiscale in Italia (oltre 43%) è simile a quella francese, 7 punti superiore a quello tedesco. Ci superano solo i Paesi scandinavi, di circa 5 punti; negli USA la pressione è inferiore al 30%

Ma in Italia la pressione ufficiale non è un buon indicatore del peso del fisco, perché è commisurata a un PIL che include una stima dell'economia sommersa, che le tasse non le paga. Questo significa che la pressione fiscale effettivamente subita da chi non evade è maggiore di quella ufficiale, di circa 11 punti. **In Italia chi non evade paga più tasse che in Svezia, il Paese dell'Ocse in cui il fisco è più esoso, e la differenza non è piccola, circa 6 punti in più.**

**Sul lavoro dipendente (e i pensionati) dove non si evade e quindi i dati ufficiali sono più attendibili, tra il 2000 e oggi il carico fiscale è cambiato in modo diverso per diversi lavoratori. Un dipendente che percepisce lo stipendio italiano medio (26.200 euro lordi annui) sta un po' meglio: la sua aliquota marginale è scesa di un punto e mezzo. Ma un dipendente il cui salario è del 30% superiore a quello medio ha subito una vera stangata: un aumento dell'aliquota di quasi 8 punti, dal 40 al 49%**

Nessun Paese è mai riuscito a ridurre il suo debito con più tasse e bassa crescita. Il modo per riprendere la crescita lo aveva intuito Berlusconi 15 anni fa: una riforma coraggiosa del fisco.

## **DALLA CASSAZIONE e TRIBUNALE**

### **Turni di reperibilità**

Il Dirigente medico che in turno di reperibilità rifiuta di collaborare col collega incorre nel reato di omissione in atti d'ufficio.

Corte di Cassazione sez. VI penale - sentenza n. 27840 del 9 giugno 2009

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 27840/2009 (documento 066)**

### **Assenza di consenso informato in esito fausto**

Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto.

Corte di Cassazione sez. IV penale - sentenza n. 48322 del 17 dicembre 2009

### **Pignorabili le pensioni, ma con tetto**

La pensione può essere pignorata per soddisfare un credito, solo relativamente al quinto, fatto salvo il cosiddetto minimo vitale (minimo INPS).

Tribunale di Nola sez. I civile sentenza del 2 dicembre 2009

### **Concorsi pubblici e scrittura a stampatello**

Il candidato può usare la scrittura a stampatello senza temere di essere escluso.

Consiglio di Stato decisione n. 877 del 16 febbraio 2010

### **Trasferimento di studio professionale**

È lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) - la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante

Corte di cassazione - sentenza n. 2860 del 9 febbraio 2010

## **PAGAMENTI CON MONETA ELETTRONICA**

E' stato pubblicato sul supplemento speciale alla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010 il DLgs 11/2010 con il quale viene recepita la direttiva comunitaria sui sistemi di pagamento (2007/64/Ce), che riguarda la creazione di un mercato unico europeo dei servizi di pagamento al dettaglio.

Nel DLgs sono previste norme di tutela e di attenuazione delle responsabilità per le cosiddette parti deboli: consumatori finali e microimprese. In particolare, in caso di utilizzo non autorizzato del mezzo elettronico di pagamento oppure per un dimostrato comportamento fraudolento agli utenti vanno rimborsati gli importi pagati.

Per importi inferiori a 30 euro e con un complessivo di spesa di 150 euro sono previste procedure semplificate.

## **INTRAMOENIA ALLARGATA**

Con la conversione in legge del decreto legge Milleproroghe, è stata confermata la proroga di un anno per la cosiddetta intramoenia allargata: non più 31 gennaio 2010 quindi, scadenza fissata dalla precedente proroga, ma 31 gennaio 2011.

## **IN GAZZETTA - ESAMI DI STATO**

E' stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale - Concorsi n. 5 del 19 gennaio 2010 il decreto per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2010. Scadenza presentazione domande il 12 marzo 2010.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO MIUR Esami di stato abilitazione all'esercizio professionale Medico Chirurgo (documento 067)**

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Lo sport italiano: Giochi Olimpici della Gioventù - Singapore 2010  
XXI Giochi Olimpici Invernali - Vancouver 2010**

**Data di emissione il 12 febbraio 2010**

**Serie tematica "Il Folclore": Sartiglia di Oristano  
Carnevale di Acireale**

**Data di emissione il 12 febbraio 2010**

## **OSPEDALIERI - FIRMATO IL CONTRATTO CCNL II biennio 2008-09**

Riportiamo il allegato il Contratto integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008. In Brevia 7 è stata riportata la parte economica riguardante il biennio 2008-2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - Contratto integrativo al CCNL del 17 ott. 2008  
(documento 068)**

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

Affermazioni sconcertanti:

*Il contributo alla gestione separata INPS è una tassa aggiuntiva sui redditi da lavoro autonomo, con il duplice scopo di -fare cassa- e -di costituire un deterrente economico-all'abuso di tali forme di lavoro.*

Corte di Cassazione sezioni unite sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010

## **CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO**

Con la circolare n. 3/2010 a firma del Ministro Renato Brunetta la Funzione pubblica chiarisce che sono esentati dal cartellino di riconoscimento con nome e cognome i magistrati, gli avvocati dello

Stato, i professori universitari, il personale appartenente alle Forze Armate, alla Forze di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, il personale delle carriere diplomatica e prefettizia.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Circolare 3/ 2010  
(documento 069)**

**RIVALUTAZIONE 2010 PENSIONI ENPAM**

La rivalutazione annuale delle pensioni ENPAM in essere nel 2009 si basa sul dato Istat di svalutazione che per il 2009 è 0,75% (variazione definitiva del costo della vita)

Ricordiamo che la normativa ENPAM prevede un incremento al 75% sino 4 volte il minimo INPS e al 50% sulle somme eccedenti 4 volte il minimo INPS.

Ricordiamo che gli adeguamenti inizieranno ad essere pagati col rateo di marzo insieme agli arretrati

<b>INCREMENTO 2010 DELLE PENSIONI ENPAM</b> <b>Variazione costo vita 0,75%</b>		
Aumento 0,56%	Fino a 4 volte il minimo INPS	Per la quota di pensione fino 1.983,63 euro
Aumento 0,38%	Oltre 4 volte il minimo INPS	Per la quota di pensione oltre i 1983,63 euro

**AGENZIA DELLE ENTRATE - LA PARRUCCA SI DETRAE**

La parrucca può rientrare tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione IRPEF del 19 per cento se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere commercializzata come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni umane.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 9/E del  
16 febbraio 2010 (documento 070)**

**IL LIBERO PROFESSIONISTA SCONTA L'AUTO AL 50%** da Sole 24 ore -  
Risposta 613

**D** - Un ingegnere, libero professionista in regime dei minimi, con sede lavorativa dichiarata ai fini Iva nell'abitazione familiare, collabora fuori provincia presso uno studio di ingegneria, emettendo regolari fatture. Volendo acquistare la sua prima autovettura, può inserirla nella sua attività? Quali

benefici ne potrà trarre? Tenendo presente che già fruisce di un abbonamento al treno per recarsi in studio, l'auto sarà utilizzata per recarsi, quando necessario, nei cantieri. Non possiede né computer, né altro strumento a suo nome. In futuro cambiando regime dovrà pagare l'Irap?

**R** - Il contribuente che ha scelto il regime dei minimi può certamente inserire l'acquisto dell'auto tra i beni rilevanti per l'attività, nel senso che il bene viene ritenuto ex lege ad uso promiscuo ed è ragionevole ipotizzare che almeno in parte esso sia utilizzato nell'attività professionale. La circolare 7 del 28 gennaio 2008, risposta 5.1 ha chiarito che, la deduzione avviene al 50% del costo di acquisto anche se la percentuale fissata dal Tuir è diversa. A tal riguardo, non rileva la circostanza che sia stato acquisito un abbonamento per la trasferta nello studio poiché l'auto viene utilizzata in situazioni diverse rispetto al trasferimento presso la sede lavorativa. Infine, qualora venisse abbandonato il regime dei minimi, risulterà necessario valutare la debenza dell'Irap, che è stabilita per legge, anche se per i professionisti privi di autonoma organizzazione l'imposta risulta non dovuta. Il problema è che non sono stati fissate per legge le peculiarità dello svolgimento della attività senza autonoma organizzazione, il che sta causando un notevole contenzioso con l'agenzia delle Entrate.

### **LA DETRAZIONE DEL 19% SULL'ASSISTENZA AL DISABILE** da Sole 24 ore Risposta 600

**D** - Desidero sapere in quale misura è possibile detrarre (sul modello 730) le spese sostenute per il ricovero in struttura Rsa (residenza assistenziale sanitaria), in un posto non convenzionato, per una persona completamente non autosufficiente, con assegno d'accompagnamento, ma perennemente in lista d'attesa e quindi senza la sovvenzione regionale.

**R** - Se lo "stato di non autosufficienza" (del soggetto anche non fiscalmente a carico) è comprovato da certificazione medica (peraltro, le Rsa sono già indicative dello stato del soggetto in quanto, ai sensi del Dpr 14 gennaio 1997- sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica; infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di assistenza tutelare e alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle regioni e province autonome) e il reddito del contribuente non è superiore a 40.000 euro, è possibile beneficiare della detrazione del 19% su un limite di spesa di 2.100 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies del Dpr 917/86; risoluzione 22 ottobre 2008 n. 397/E).

Trattandosi, in questo caso, di prestazioni fornite da una casa di cura o di riposo ai degenti, le prestazioni di assistenza devono essere certificate distintamente rispetto alle altre fornite dall'istituto ospitante.

### **GLI INTEGRATORI NON RIDUCONO IL PRELIEVO** da Sole 24 ore - risposta 601

**D** - Vorrei sapere se posso ancora ottenere la deduzione Irpef per spese per integratori prescritti per la maggior parte da medici ospedalieri e qualche volta dal medico della mutua.

**R** - Come segnalato altre volte in questa rubrica, l'agenzia delle Entrate non riconosce alcun beneficio (deducibilità o detraibilità) per l'acquisto di integratori in quanto la loro stessa composizione li qualifica come prodotti appartenenti all'area alimentare e, quindi, non ritiene vi siano i presupposti per assimilarli alle "spese sanitarie" (risoluzione 256 del 20 giugno 2008). L'amministrazione finanziaria ha altresì ribadito (risoluzione 256 del 20 giugno 2008) che in caso di documento fiscale (scontrino farmacia) riportante la dicitura "parafarmaci" non si ha diritto alla riduzione d'imposta che potrebbe essere riconosciuta nel solo caso di specifica autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'agenzia italiana del farmaco (Aifa).

## **FISCO e DOTTORATI DI RICERCA**

Anche le spese di iscrizione ai dottorati presso gli atenei si possono portare in detrazione perché rientrano tra i corsi di istruzione universitaria: il dottorato di ricerca rappresenta un titolo che si ottiene dopo aver seguito un corso specifico previsto dall'ordinamento universitario per preparare i laureati a svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Si considerano, quindi, veri e propri corsi di istruzione universitaria e i relativi costi d'iscrizione possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% prevista anche per i corsi di perfezionamento e di specializzazione, così come per i master post laurea.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 11/E del 18 febbraio 2010 (documento 071)**

## **DETRAZIONE FARMACI**

Valido lo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura "farmaco" o "medicinale", ma attraverso sigle come "Otc" (medicinale da banco), abbreviazioni come "med." e termini come "omeopatico": i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci.

Non è invece possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo: il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010 (documento 072)**

## **NELLE ASSUNZIONI OBBLIGO ALLA GRADUATORIE ANCORA VALIDE**

In forza del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all'an della assunzione, ma non invece in ordine al quomodo della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione - se del caso su sollecitazione dell'interessato - deve essere presa, far luogo alla copertura del posto (o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione (tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, l'Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale (sempre che, si badi, vi sia piena corrispondenza tra

profili professionali e non soccorrano particolari ragioni da esplicitare nella determinazione di indire comunque un nuovo concorso).

Consiglio di Stato - Sentenza n. 668 del 10 febbraio 2010

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS. STATO Sentenza n. 668/2010 (documento 073)**